



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Piero Rocchetti	PRESIDENTE Rel
Dott. Fabrizio Aprile	CONSIGLIERE
Dott. Silvia Casarino	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause di lavoro iscritte al n.ri **147 /2023 e 148/2023**

R.G.L. riunite alla **n.ro 147/2023**

promossa da:

Agenzia delle Entrate Riscossione, C.F./P.IVA 13756881002, con sede a Roma in via Giuseppe Grezar n. 14, Ente pubblico economico che, in forza del disposto di cui all'art. del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. n. 225/2016, è subentrato a titolo universale, a far data dal 1° luglio 2017, nei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, delle Società del Gruppo Equitalia, tra cui Equitalia Servizi di Riscossione Spa, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, rappresentata e difesa dall'Avvocato



Silvana Dolei, c.f. DLOSVN59B64C351R, del Foro di Catania, giusta procura conferita con separato allegato atto (doc.1), rilasciata dal Responsabile Contenzioso Piemonte, dr. Gian Paolo Zanoni, a ciò autorizzato in virtù di procura speciale, autenticata dal Notaio Andrea De Nicola in Roma, rep. n. 177893 e racc. n. 11776 del 28.04.2022, presso il cui studio, a Catania in piazza Trento n. 2, è elettivamente domiciliata,

APPELLANTE/APPELLATA

CONTRO

CAPEZZERA ANNA STEFANIA (C.F. CPZNST71C53L219E), nata a Torino il 13/03/1971 e residente in Torino, via San Pio V n. 4, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Elena Porqueddu come da procura del 26.02.2022 rilasciata per il primo grado di giudizio su foglio separato da ritenersi materialmente congiunto al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Susa 24.

APPELLATA/APPELLANTE

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del legale Rappresentante pro-tempore, con Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. ta Emilia Conrotto e dall'Avv. Tommaso Parisi in forza di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Roberto Fantini, Notaio in Roma, Rep. N. 37590/7131,



elettivamente domiciliato in Torino, Via Dell'Arcivescovado 9,
presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' Istituto.

APPELLATO

**Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza
obbligatoria**

CONCLUSIONI

Per AdER: come da ricorso depositato in data 18.03.2023
(causa RGL n.147/2023) e come da memoria depositata in data
25.05.2023 (causa RGL n.148/2023).

Per Capezzerà Anna Stefania come da memoria depositata in
data 31.05.2023 (causa RGL n.147/2023) e come da ricorso
depositato in data 19.03.2023 (causa RGL n.148/2023).

Per INPS: come da memorie depositate in data 05.06.2023
(cause RGL 147-148/2023).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 28 febbraio 2022 la signora Capezzerà
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Torino in funzione
di Giudice del lavoro, l'Agenzia delle Entrate Riscossione
nonché l'INPS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, al fine di proporre opposizione avverso l'intimazione di
pagamento 110 2021 9004619286000 ed ai sottostanti ruoli,
chiedendo all'adito Tribunale di revocare e/o annullare
l'intimazione di pagamento opposta in relazione ai crediti di cui
a sette atti impositivi (n.3 cartelle di pagamento e n.4 avvisi di
addebito).



Più specificamente la signora Capezzera allegava di non avere mai ricevuto notifica delle presunte cartelle e degli avvisi di addebito posti a fondamento dell'atto di intimazione di pagamento, del quale in ogni caso si contestava fondatezza e debenza.

A titolo prudenziale la ricorrente eccepiva la nullità, irregolarità ed irritualità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito. La ricorrente domandava altresì che venisse dichiarata la prescrizione dei crediti INPS asseritamente portati dalle cartelle e dagli avvisi di addebito, in base alla previsione di cui all'art. 3, commi 9-10 della L. n. 335 dell'8 agosto 1995.

Si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo, in via pregiudiziale, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale di Torino; in via preliminare domandava inoltre di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo comunque, nel merito, di rigettare il ricorso.

Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo di dichiarare la tardività/decadenza dell'opposizione, il difetto di legittimazione passiva dell'Agente di Riscossione per quanto attiene agli avvisi di addebito INPS, rigettando, in ogni caso, nel merito il ricorso.

Con provvedimento in data 18.5.2022 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli impugnati ed all'udienza del 21.09.22 i difensori delle parti



discutevano la causa, che veniva decisa con sentenza n. 1247/2022.

Il Giudice accoglieva parzialmente il ricorso e, dichiarando infondate le eccezioni in via preliminare e pregiudiziale delle parti resistenti, dichiarava prescritto il diritto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di procedere ad esecuzione forzata, avuto riguardo ai crediti contributivi INPS portati dalle cartelle di pagamento n. 110 2011 0026317085000, n. 110 2009 0001005658000 e n. 110 2007 0052742105000. Per l'effetto annullava l'intimazione di pagamento n. 110 2021 9004619286000 relativamente a dette cartelle di pagamento e limitatamente ai crediti contributivi INPS.

Respingeva per il resto la domanda di parte ricorrente e compensava integralmente le spese di lite.

Ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado AdER chiedendo alla Corte:

“previa sospensione della esecutività della sentenza per manifesta fondatezza della impugnazione, in accoglimento dei *motivi di appello proposti dall'Agenzia Entrate Riscossione*, di annullare la sentenza n. 1247/2022 emessa dal Tribunale di Torino sez. lavoro, nonché riformarla statuendo *l'inammissibilità e la totale infondatezza della opposizione* proposta avverso la cartella di pagamento n. 11020110026317085000;

- con la condanna della parte appellata al pagamento delle



spese e degli onorari del presente giudizio di appello”.

Ha resistito Capazzera Anna Stefania, costituendosi nel presente grado di giudizio, proponendo appello in via incidentale ed assumendo le seguenti conclusioni:

“previa riunione del presente giudizio con quello instaurato innanzi alla *Corte d'Appello di Torino, sezione lavoro, R.G. 148/2023*, avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

-respingere l'appello instaurato dall'Agenzia Entrate della Riscossione poiché infondato in fatto e in diritto;

In accoglimento dell'appello svolto in via incidentale ed in riforma della sentenza appellata n. 1247-2022 pubblicata il 21.09.2022 e mai notificata, così giudicare

-nel merito, dichiarare la nullità/inefficacia ovvero annullare l'atto di intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito n. 41020150003770265000, n. 41020150010148045000, n. 41020160006076345000, n. 41020160010835723000 e tutti gli *atti presupposti, ovvero accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dal Concessionario e/o l'intervenuta prescrizione del credito azionato e delle relative sanzioni;*

-nel merito in via subordinata accertare come dovute le eventuali minor somme che risultassero dovute e non prescritte.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di *giudizio*”.



Ha resistito l'INPS, nel costituirsi a sua volta, assumendo le seguenti conclusioni:

“contrariis reiectis,

- disporre la riunione dei giudizi rg 147/2023 e rg. 148/2023 ;

- *previo accoglimento dell'appello proposto da ADER e previa riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare:*

- *rigettare, siccome infondata in fatto e in diritto, l'opposizione proposta da CAPEZZERA ANNA STEFANIA avverso l'intimazione di pagamento n. 110202190004619286000 e avverso la cartella di pagamento n. 11020110026317085000 assolvendo l'INPS da ogni domanda e per l'effetto confermare la cartella di pagamento;*

- *rigettare l'appello incidentale proposto dalla sig.ra Capezzer Anna Stefania in quanto infondato in fatto e in diritto assolvendo l'INPS da ogni domanda avversaria;*

In subordine, nell'ipotesi di conferma dell'appellata sentenza disporre in ogni caso la compensazione delle spese nei confronti dell'INPS.”

Il giudizio è stato rubricato al n.RGL 147/2023 di questa Corte.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello principale anche la Signora Capezzer assumendo le conclusioni già proposte con l'appello in via incidentale nel precedente giudizio.



Tale giudizio è stato rubricato al n.ro RGL 148/2028. Si sono costituiti AdER e l'INPS resistendo alla domanda dell'appellante e ribadendo quanto già sostenuto nella precedente causa.

All'udienza del 15.06.2023 il Collegio, visto l'articolo 335 c.p.c, ha riunito la causa di cui al n.RGL 148/2023 alla n.ro 147/2023 e quindi, all'esito della discussione, ha deciso le stesse come da separato dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Preliminarmente deve rilevarsi che la Signora Capezzera Costituendosi in giudizio (causa RGL 147/2023) ha eccepito la carenza di integrità del contraddittorio del ricorso in appello proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione in quanto non instaurato nei confronti dell'INPS.

In realtà il ricorso in appello è stato notificato all'INPS in data 25.5.2023 e l'INPS si è costituito in giudizio; pertanto, l'eccezione è infondata.

Venendo ad esaminare i motivi di impugnazione e così vagliando per primi motivi di appello della Signora Capezzera si deve rilevare che, in sostanza, l'appellante ribadisce quanto già sostenuto in primo grado e disatteso dal Tribunale ed in particolare censura la sentenza impugnata :1) per avere ritenuto provata la notifica degli avvisi di addebito n. 44102150003770265000, n. 41020150010148045000 e n. 41020160006076345000 n. 41020160010083572300 pur avendo



l'INPS prodotto degli "screenshot" delle ricevute di consegna e accettazione che, ad avviso di parte appellante, non costituiscono prova dell'avvenuta notifica; 2) per avere ritenuto la validità della notifica di tali avvisi di addebito pur proveniente da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri.

2.

Non ritiene il Collegio di condividere tali motivi di appello.

2.1

Con riferimento al primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza sotto l'aspetto dell'onere probatorio e per violazione dell'art. 2967 c.c. ritenendo che i documenti prodotti dall'INPS non costituiscano prova della notifica degli avvisi di addebito (avvenuta a mezzo pec).

Al riguardo si rileva che, come correttamente evidenziato nell'appellata sentenza, costituendosi in giudizio l'INPS non ha prodotto solo degli "screenshot" delle ricevute di accettazione e consegna della notifica di detti avvisi di addebito ma ha prodotto sia gli originali degli avvisi di addebito sia proprio *l'accettazione e la consegna in formato XML di detti avvisi* (doc. 2-5 fascicolo INPS).

Gli screenshot (2 bis, 3 bis, 4 bis, 5 bis) di detti file sono stati visualizzati con il programma "blocco note" e prodotti al fine di una agevole lettura degli stessi.

Il file xml ha valore legale in quanto previsto dall'art. 13 del "Provvedimento 16 aprile 2014 Specifiche tecniche previste



dall'art. 34, c1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”; il file xml rientra, pertanto, tra i formati consentiti per i documenti informatici nel processo civile e penale.

Quanto alla prova della notifica il Giudice di primo grado , con motivazione corretta e non specificamente censurata , ha ritenuto provata la notifica sulla base dei dati riportati sui file xml confrontati con dati emergenti dalla documentazione prodotta sia dalla stessa sig. Capezzeria che da Agenzia delle Entrate: “*da cui risulta chiaramente la data dell’avvenuta notifica (3.11.2015 per l’AVA 410 2015 00037702 65 000, 23.1.2016 per l’AVA 410 2015 0010148045000, 14.6.2016 per l’AVA 410 2016 0006076345000, 17.11.2016 per l’AVA 410 2016 0010083572300) coincidente con quella emergente dall’estratto di ruolo, l’indirizzo del destinatario (as.capezzeria@pec.it), quello del mittente (INPSComunica@postacert.inps.gov.it), nonché il fatto che oggetto della notificazione era un Avviso di Addebito-Gestione Commercianti*”(pagina 6 della impugnata sentenza)

Il Giudice di I^a grado ha fatto, altresì, corretta applicazione dell’art. 1335 c.c.

È infatti conseguenza insita alle caratteristiche tecniche della notifica telematica che soltanto il deposito della relativa ricevuta,



anch'essa telematica, nel formato XML o EML, recante l'indicazione e la contestuale produzione dei relativi allegati, possa provare l'effettivo invio e ricezione degli atti così notificati. La ricevuta dell'avvenuta consegna, inviata al mittente dal gestore del servizio PEC del destinatario ai sensi del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, è idonea a dimostrare fino a prova contraria, analogamente a quanto previsto dall'art. 1335 c.c., che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica dello stesso destinatario (Cass. 20747/2018, Cass. 33622/2021).

2.2

Con riferimento al secondo motivo di appello ha censurato quanto sostenuto dal primo Giudice il quale ha ritenuto, con riferimento alla validità delle notifiche effettuate via PEC e provenienti – in maniera incontestata – da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri (in base alla disamina della normativa che regola la materia: art. 26, comma 2, DPR n. 602/1973, art. 30 D.L. n. 78/2020 convertito in L. n. 122/2020, art. 60 D.P. R. n. 600/1973, d.p.r. n. 68/2005), possibile sostenere che: “ *le norme sopra richiamate ... nulla espressamente dicono in ordine all’indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest’ultimo di usare necessariamente l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi* ”(sentenza pagina 4, quinto capoverso).



Posto che: “L’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e l’art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da *quella adottata dall’art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94* con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati”.

Secondo il Giudice di prime cure la ratio di tale scelta normativa risiederebbe nel fatto che il legislatore ha voluto attribuire il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati e “dotati di una peculiare qualifica in *ragione della quale è assicurata, a monte, l’attendibilità dell’indirizzo PEC e l’origine del messaggio*” (sentenza 1247/2022, pagina 5).

Sul punto l’appellante ha richiamato l’ordinanza interlocutoria n. 3093/2020, con cui la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” precisando, altresì, che l’elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva, ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell’indirizzo al soggetto.

Rileva che i giudici di legittimità hanno posto in evidenza come, in virtù di quanto disposto dall’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) e



dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, ai sensi dell'art. 3-bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, la notificazione via PEC, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri.

Non ritiene tuttavia il Collegio di condividere tale motivo di appello, infatti con recente sentenza della Suprema Corte (n. 15979/2022 Cass. SS.UU) è stato affermato che:

"In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell' indirizzo



del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente" (nello stesso senso Cass. 31160/2022).

Con riferimento poi alla notifica delle cartelle esattoriali si rammenta che la Suprema Corte (ordinanza n.6015 del 28/02/2023) ha affermato che la notifica di una cartella di pagamento utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa.

Nel caso in oggetto una società aveva impugnato l'intimazione di pagamento notificatale, in relazione ad una serie di cartelle di pagamento, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 26, comma 2 (recante le regole sulla notificazione a mezzo Pec della cartella di pagamento), e 50, secondo comma, del Dpr n. 602/1973, nonché della disciplina recata dal Dlgs n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) invocando l'invalidità della notifica dell'intimazione impugnata in quanto eseguita dall'agente della riscossione utilizzando un indirizzo Pec non riconducibile a quello presente nei pubblici registri.



La Suprema Corte ha però disatteso in toto il motivo di gravame, richiamando quanto al primo profilo di censura la propria sentenza n. 15979/2022 (sopra citata)

Pronuncia resa nel rispetto del principio generale che reputa irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione alla sfera giuridica del contribuente, non è invalida la notificazione elettronica quando dall'indirizzo dal quale la notifica è stata eseguita "era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri", perché una diversa conclusione "*sarebbe...contraria* rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa".

3.

Disattesi i motivi di appello proposti dalla Signora Capezzeri Anna Stefania devono essere ora esaminati i motivi di impugnazione proposti dalla Agenzia delle Entrate- Riscossione.

3.1 Con il primo motivo di appello AdER censura la sentenza del Tribunale che non ha ritenuto applicabile l'art 68 del D.L. 18/2020 sulla scorta della seguente motivazione:

'Ebbene ritiene questo Giudice che, nella specie, non possa trovare applicazione l'art. 68 cit., il quale fa riferimento ai soli termini di versamento e quindi rileva per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali quindi più che



di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è iniziato a decorrere perché appunto il credito è rimasto *inesigibile fino al 31 agosto 2021, per cui l'art. 68 non opera in relazione ai crediti per i quali i termini di versamento erano già scaduti al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020* per i quali, quindi, opera invece solo la sospensione di 129 giorni, cui si somma quella di 182 giorni, dal 31.12.2020 al 30.06.2021''.

Così argomentando il primo Giudice, rilevata la notifica della cartella di pagamento in data 08.04.2011 e la notifica della intimazione intermedia in data 18.02.2016, ha computato il termine prescrizione a dies alla data naturale del 18.02.2021, ed aggiungendo giorni 311 (182+129) di sospensione legale, ha determinato il termine finale complessivo alla data del 26.12.2021, così decretando l'intervenuta prescrizione quinquennale alla data (dell'11.02.2022) di notifica della intimazione di pagamento impugnata.

Sostiene però l'appellante che il Tribunale avrebbe violato l'articolo 68 del Dl n.18/2020 e dell'articolo 12 del Dlgs n.159/2015.

Sostiene che le suddette previsioni debbano essere necessariamente lette in una prospettiva sistematica dalla quale si evince che i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, guadagnano la proroga al 31.12.2023.



4.

Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato e non meriti accoglimento nonostante sul punto questa Corte territoriale si fosse già in più occasioni espressa (la prima volta con la sentenza n.109/2023) in senso favorevole al motivo propugnato da ADER.

Tuttavia a questo collegio è apparso convincente il ragionamento del primo Giudice che ha evidenziato che l'articolo 68 citato facendo riferimento ai soli termini di versamento (sono sospesi i *termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021...*) può trovare applicazione solo per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali pertanto più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è iniziato a decorrere perché è rimasto inesigibile fino al 31 agosto 2021.

Motivazione convincente anche perché altrimenti non si comprenderebbe come armonizzare le norme in questione emanate per fronteggiare la situazione eccezionale causata dalla pandemia COVID.

Rammentiamo infatti che:

A) l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione



delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.

Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.

B) Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si



aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.

Articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 che determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.

In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, periodo neutro) e 182 giorni (art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - circ. 126 del 10 agosto 2021).

C) Vi è poi l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, **sono sospesi i termini dei versamenti**, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere



effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.

D) L’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato da parte appellante AdER, recita:

“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.

In sostanza le prime due norme (art 37 dl n.18/2020 e 11 comma 9 del 183/2020 – convertiti con modificazione) introducono delle cause speciali della sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni l’articolo 68 dello stesso DL n.18/2020 rende invece inesigibili i crediti che avrebbero dovuto essere corrisposti in quella finestra temporale.

La cartella pertanto risulta prescritta come correttamente ritenuto dal primo Giudice.

5.



Con il secondo motivo di appello AdER deduce che la sentenza sarebbe stata emessa in violazione dell'articolo 617 cpc, correttamente applicabile alla fattispecie poiché il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione impugnata.

Siccome l'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c deve essere proposta a pena di decadenza nel prescritto termine perentorio di 20 giorni e l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data 01.03.2022 la stessa è tardiva e doveva essere dichiarata inammissibile.

In realtà si deve rilevare che il ricorso instaurato dalla Signora Capezzera in primo grado di giudizio risulta essere un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., costituendo indubitabilmente motivo di opposizione all'esecuzione il caso della cartella esattoriale iscritta a ruolo in mancanza della notifica della stessa oppure in caso di prescrizione del diritto sotteso intervenuta dopo la formazione del titolo esecutivo. L'opposizione all'esecuzione si differenzia dall'opposizione agli atti esecutivi in quanto, mentre la prima è finalizzata a contestare l'esistenza del diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione (an dell'esecuzione), la seconda è lo strumento per contestare la regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti esecutivi (quomodo).

Secondo consolidata giurisprudenza l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non è soggetta a termini (ex multis Cass. civ. sez. lavoro



27.02.2007 n. 4506; Cass. civ. sez. lav. n. 21863 del 2004), ovvero può essere proposta fino al primo atto dell'esecuzione. L'odierna azione è dunque da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 c.p.c. finalizzata ad accertare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (domanda di accertamento negativo del credito contributivo per fatti estintivi –prescrizione).

6.

Entrambi gli appelli devono pertanto essere respinti.

Le spese si liquidano come da dispositivo in base alla parziale reciproca soccombenza,

Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico della appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge gli appelli;

condanna ADER e INPS, in solido tra loro, a rimborsare a CAPEZZERA ANNA STEFANIA due terzi delle spese del presente grado, liquidate per l'intero in euro 6.946,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore, compensato il residuo terzo;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante CAPEZZERA ANNA



STEFANIA, di un importo pari a quello del contributo unificato
dovuto per le impugnazioni.

Così deciso all'udienza del 15.6.2023

IL PRESIDENTE est.

Dott. Piero Rocchetti

